

PREMESSA

Nel presente allegato si riporta la disciplina regolamentare con cui viene normato l'accesso dei veicoli privati e pubblici alla zona a traffico limitato (Z.T.L.).

La nuova perimetrazione della Z.T.L., trasformata in larga parte in Zona Pedonale, non prevede la suddivisione in tre zone (rossa, azzurra e verde) ed assumerà una caratteristica unitaria.

La trasformazione in larga parte della Z.T.L. in Zona Pedonale tende ad alleggerire il flusso delle automobili in centro con una conseguente riduzione degli inquinanti sulle vie centrali. Grazie alla limitazione del traffico privato, all'incremento del trasporto pubblico anche con navette elettriche, ed alla realizzazione dei nuovi parcheggi pubblici e privati, è possibile ora avere un nuovo centro pedonale che permetterà non solo di riscoprire vie e piazze ma anche di valorizzare percorsi pedonali di collegamento.

I permessi di accesso alla Z.T.L. saranno ridotti e saranno soggetti ad un pagamento, salvo che per alcune categorie le quali avranno permessi gratuiti (sarà dovuto solo il rimborso spese di € 12,91).

I nuovi permessi di tipo cartaceo saranno contrassegnati con un codice a barre di identificazione e con un ologramma che garantisce l'impossibilità di contraffazione o di duplicazione.

I varchi sono 9, rivedendo opportunamente alcuni sensi di marcia sulla viabilità minore, e più precisamente sono:

- Via Cassian Bon (ingresso)
- Via Corona (ingresso)
- Via delle Portelle (uscita)
- Via Carrara (ingresso – uscita)
- Via Istria (ingresso – uscita)
- Piazza Europa (ingresso – uscita)

Le novità sostanziali quindi, rispetto all'attuale regime della Z.T.L., saranno le seguenti:

- Ampliamento della Zona Pedonale con conseguente riduzione della Z.T.L.;
- Diminuzione dei varchi di accesso.
- Annullamento di tutti i permessi esistenti e rilascio di nuovi permessi non falsificabili con caratteristiche più restrittive per alcune categorie.
- Pagamento del permesso per alcune categorie

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SPECIALI
AUTORIZZAZIONI DI TRANSITO NELL' "AREA PEDONALE" E NELLA
"ZONA A TRAFFICO LIMITATO" ISTITUITA ALL'INTERNO DEL
TERRITORIO DEL COMUNE DEI TERNI.**

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento viene individuata una zona del territorio comunale definita "a Traffico Limitato" (Z.T.L.) ed una zona interna a quest'ultima definita "Area Pedonale Urbana" (A.P.U.) contenuta nella prima, per le aree centrali oltre a quelle realizzate nelle aree urbane più decentrate o relative ai Centri Minori, per i quali dovranno intervenire le Circoscrizioni/Delegazioni di competenza per la gestione integrale dei relativi contrassegni di circolazione.

In entrambe le aree l'accesso è consentito previo permesso di autorizzazione solo agli autoveicoli dotati di catalizzatore o diesel immatricolati ai sensi delle direttive CE n° 91/441 o successive, e ad autoveicoli alimentati a GPL o metano con omologazione della Motorizzazione Civile (fanno eccezione i veicoli dei residenti immatricolati entro e non oltre il 31/12/2003, dei corpi diplomatici e dei mezzi di soccorso ed emergenza).

AREA PEDONALE URBANA

Per l'area pedonale urbana (A.P.U.) valgono le seguenti regole:

- il transito e la sosta sono permanentemente vietati a tutti i veicoli ad eccezione di quelli dei residenti che sono proprietari di garages o posti auto privati posti all'interno dell'A.P.U., che hanno solo diritto al transito e non alla sosta, o dei residenti che, ai sensi dell'articolo 7 comma 11 del Codice della Strada, devono raggiungere i parcheggi loro riservati secondo i percorsi individuati con apposita ordinanza; di quelli a servizio di persone invalide (laddove la sosta non arrechi intralcio e/o pericolo per la circolazione); di quelli al servizio di polizia, delle ambulanze, dei veicoli dei Vigili del Fuoco solo in servizio urgente di emergenza e vigilanza; nonché ai mezzi di volta in volta individuati nelle relative Ordinanze;
- è consentito il transito e la sosta ai veicoli autorizzati nelle fasce orarie 8,00-11,00 e 15,00 – 18,00 dei giorni lavorativi o con permessi temporanei nelle fasce orarie di volta in volta individuate nelle relative Ordinanze per le sole operazioni di carico e scarico e per il tempo strettamente necessario a consentire tali operazioni;
- i veicoli autorizzati con permessi temporanei a compiere operazioni di carico e scarico dovranno attenersi agli itinerari di volta in volta individuati nelle relative ordinanze.

E' quindi consentito il transito a:

- velocipedi (anche elettrici, a pedalata assistita o qualsiasi velocipede omologato ai sensi del Codice della strada);
- veicoli di Polizia, Corpi di Polizia Privata, Soccorso, Servizio Postale e Servizio per raccolta di rifiuti solidi urbani e spazzamento stradale;
- veicoli da trasporto cose con peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 q.li limitatamente all'orario dalle 8,00-11,00 e 15,00 – 18,00;
- Invalidi;
- veicoli di coloro che hanno l'autorimessa all'interno della Zona Pedonale (con autorizzazione);
- ciclomotori e motocicli condotti a mano e a motore spento;
- ciclomotori elettrici;
- navette bus elettriche;
- taxi e autovetture a noleggio con conducente;
- veicoli elettrici o ibridi a trazione elettrica, veicoli ad emissione zero (se autorizzati);
- Autoveicoli destinati al trasporto di preziosi che, ai sensi dell'Ordinanza Sindacale n° 8686 del 21/03/1979, oltre che circolare possono altresì “sostare anche in luogo vietato purché il mezzo non arrechi intralcio o impedimento alla libera circolazione”.

ZONA A TRAFFICO LIMITATO

La nuova Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) razionalizza i permessi di accesso al centro a favore dei residenti e delle attività artigianali, con una diminuzione complessiva del traffico privato a vantaggio dell'efficacia e della regolarità del trasporto pubblico.

Tutti gli aventi diritto, elencati nel presente regolamento, potranno transitare e sostare nella Z.T.L. con il permesso, mentre imprese, attività commerciali, studi professionali potranno accedere e transitare nella Z.T.L. ma dovranno dimostrare la disponibilità di un parcheggio in area privata.

I permessi di accesso alla Z.T.L. saranno ridotti e saranno per alcune categorie **soggetti ad un pagamento**.

Così come nella Zona Pedonale anche nella Z.T.L. l'accesso è consentito agli aventi diritto solo se dispongono di autoveicoli dotati di catalizzatore o diesel immatricolati ai sensi delle direttive CE n° 91/441 o successive, e ad autoveicoli alimentati a GPL o metano con omologazione della Motorizzazione Civile (fanno eccezione i veicoli dei residenti, dei corpi diplomatici e dei mezzi di soccorso ed emergenza).

Per quanto riguarda invece gli automezzi autorizzati adibiti al trasporto merci con peso a pieno carico fino a 35 quintali, l'orario di accesso alla Z.T.L. è il seguente:

- I Fascia dalle ore 8,00-11,00
- II Fascia dalle ore 15,00 – 18,00

Potranno invece accedere alla Z.T.L., senza alcun limite di fascia oraria, i mezzi preventivamente autorizzati compresi nelle categorie sottoindicate :

- a. autocarri adibiti al trasporto generi alimentari deperibili, medicinali, plasma, trasporto valori mezzi blindati, distribuzione stampa;
- b. autocarri in uso ad agenzie di recapito e ditte di trasporto c/o terzi per facilitare la distribuzione comune delle merci;
- c. autoveicoli destinati al trasporto di preziosi (salvo modificazioni della categoria disposta con provvedimenti dell'Autorità di pubblica Sicurezza) che, ai sensi dell'Ordinanza Sindacale n° 8686 del 21/03/1979, oltre che a circolare possono altresì “sostare anche il luogo vietato purché il mezzo non arrechi intralcio o impedimento alla libera circolazione”;

- d. autoveicoli per i quali, in relazione a particolarissime condizioni lavorative, sia oggettivamente dimostrata l'impossibilità di distribuire le merci entro la Z.T.L. nelle fasce orarie sopra indicate;

In ogni caso, la Circolazione all'interno della Z.T.L. rimane soggetta alle norme in vigore ed al rispetto delle prescrizioni e limitazioni imposte dalla segnaletica stradale.

PERMESSI DI ACCESSO ALLA Z.T.L.

CARATTERISTICHE DEI NUOVI PERMESSI

I nuovi permessi saranno di colore bianco (escluso quelli per i portatori di handicap che saranno color arancio) con un bordo rosso-verde come di seguito descritto.

FRONTE (lato da esporre):

- Categoria dell'Utenza (Lettera Grande)
- Simbolo Parcheggio (solo per le tipologie aventi diritto alla sosta) **salvo quanto sarà disposto dall' eventuale D.P.R. attuativo dell'art. 74 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29-7-2003 - Suppl. Ord. n. 123**
- Codice a barre (per l'identificazione immediata)
- Ologramma del Comune di Terni (che non permette fotocopiatura)
- Dati del veicolo e targa
- Tipo di alimentazione
- Firma del Soggetto Delegato, a seguito di esternalizzazione del servizio da parte dell'A.C. ai sensi del D.Lgs. n. 157 del 17/03/1995 ed in attuazione degli indirizzi attuativi, in materia di outsourcing, dati dal CENSIS con la propria Circolare del 16/01/2003.

RETRO:

- Generalità degli utilizzatori del permesso
- Eventuali note e prescrizioni
- Marca da bollo nei casi previsti dalla legge
- Scadenza del permesso nei casi in cui sia prevista

RICHIESTA PERMESSI

I nuovi permessi saranno rilasciati su richiesta degli interessati inoltrata al soggetto gestore del servizio su delega piena del Comune di Terni, corredata di tutta la documentazione necessaria.

I contrassegni dovranno essere esposti in maniera visibile sul parabrezza del veicolo ed esibiti a richiesta degli Agenti preposti al controllo, ai sensi del punto D dell'Ordinanza Sindacale n° 2661 del 20/10/1990.

Il lato da esporre è quello frontale recante la tipologia del permesso e i dati identificativi del veicolo.

In caso di smarrimento o distruzione o sottrazione del permesso, il duplicato potrà essere rilasciato dagli stessi uffici solo previa dichiarazione del richiedente, sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la predetta circostanza, anche alla luce dell'interpretazione fornita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota Prot. 11173 del 22/09/2003, Prot. di entrata del Comune di Terni n. 86790 del 25/09/2003

Ogni permesso è valido sino al momento in cui sussistono le condizioni oggettive ed i requisiti soggettivi per i quali è stato rilasciato. Venendo meno tali requisiti è fatto obbligo al titolare di restituire il suddetto permesso per non incorrere nelle sanzioni previste.

SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE

Il permesso deve essere esposto ben visibile nella parte interna del parabrezza del veicolo; ne deriva che la mancata esposizione ovvero l'esposizione non visibile del titolo autorizzatorio viene punita ai sensi del comma 14 dell'art. 7 del D.L.vo 30/4/1992 n° 285 e successive modifiche ed integrazioni.

La circolazione di motocicli e ciclomotori (oggi liberamente consentita) verrà eventualmente disciplinata con apposite ordinanze sindacali successive, necessariamente dopo l'applicazione delle tecnologie di controllo accessi e solo dopo un congruo periodo di sperimentazione dell'intero sistema della mobilità all'interno della Z.T.L. opportunamente monitorato attraverso le tecnologie installate dalla Società delegata.

Fatta salva la comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica, ai sensi dell'art. 347 del Codice di Procedura Penale, in caso di accertamento di contraffazione dell'autorizzazione o di altra fattispecie di rilevanza penale, l'uso improprio di permessi (transito in zone non consentite, o su veicolo diverso, uso di fotocopia, sosta con veicolo cui è consentito solo il transito, uso di permesso scaduto di validità) oltre alle sanzioni previste dal comma 13 dell'art. 7 del D.L.vo 30/4/1992 n° 285 e successive modifiche ed integrazioni, darà luogo anche alla **sospensione e/o revoca** dell'autorizzazione e, quindi, l'Agente accertatore è tenuto al ritiro immediato del contrassegno.

In particolare, le infrazioni sotto elencate comporteranno l'adozione dei seguenti provvedimenti:

- Per l'uso di fotocopie: *sospensione della validità del contrassegno di 3 mesi;*
- Per aver ottenuto un duplicato di permesso con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, a seguito di furto o smarrimento, ed essere trovato in possesso del permesso dichiarato rubato o smarrito: *sospensione della validità del contrassegno di 3 mesi;*
- Per uso su veicolo diverso: *sospensione della validità del contrassegno di 2 mesi;*
- Per transito o sosta non autorizzati: *sospensione della validità del contrassegno di 1 mese.*

La **revoca** dell'autorizzazione viene disposta nei casi di contraffazione del contrassegno e nei casi di reiterazione delle violazioni di cui sopra per le quali è stata sospesa la validità del contrassegno almeno 1 volta.

In caso di revoca per ottenere un nuovo permesso, ove permangano i requisiti per ottenerlo, occorrerà presentare nuovamente la documentazione necessaria.

I contrassegni decaduti (cui il titolare abbia perso diritto) anche se scaduti devono essere riconsegnati all'Ufficio Permessi.

L'uso improprio del contrassegno per portatori di handicap ne comporterà l'immediato ritiro da parte degli Agenti preposti al controllo. Il permesso verrà restituito qualora a seguito di accertamenti disposti dagli Uffici competenti non emergano chiare corresponsabilità del titolare nell'uso improprio del contrassegno medesimo. In caso contrario si procede alla revoca del contrassegno e per ottenere un nuovo permesso, ove permangano i requisiti per ottenerlo, occorrerà presentare nuovamente un'istanza sottoposta al pagamento dei diritti di istruttoria e dell'imposta di bollo nei casi in cui sia prevista per legge.

PERMESSO PER INVALIDI

REQUISITI NECESSARI PER OTTENERE IL RILASCIO DEL CONTRASSEGNO INVALIDI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE DEL NUOVO
CODICE DELLA STRADA - D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 aggiornato con
D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610

Art. 381 (art. 188 Cod. str.)

1. ... (*omissis*)
2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, il sindaco rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione è resa nota mediante l'apposito "contrassegno invalidi" di cui alla figura V.4. Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo e ha valore su tutto il territorio nazionale. ... (*omissis*)
3. **Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2, l'interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che costituiscono la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Unità Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. L'autorizzazione ha validità 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio. Conservano la loro validità le autorizzazioni e i corrispondenti "contrassegni invalidi" già rilasciati. All'atto del rinnovo, il contrassegno dovrà essere adeguato alle presenti norme.**
4. **Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità di cui al comma 3. In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità.**
5. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il sindaco può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno invalidi" del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig. II.79/a): Tale agevolazione può essere concessa nelle zone ad alta intensità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno invalidi". Questi deve, di norma, essere abilitato alla guida e deve disporre di un autoveicolo.
6. ... (*omissis*)

Quanto riportato al suddetto comma 5, circa la riserva di posti auto personalizzati, troverà applicazione esclusivamente a favore di disabilità motorie permanenti certificate dall'Ufficio di Medicina Legale dell'Azienda U.S.L. competente.

Art. 11

Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide

1. Alle persone detentrici del contrassegno di cui all' art. 12 viene consentita, dalle autorità competenti, la circolazione e la sosta del veicolo a loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare ovvero quando siano stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta.
2. Le facilitazioni possono essere subordinate all'osservanza di eventuali motivate condizioni e cautele.
3. La circolazione e la sosta sono consentite nelle "zone a traffico limitato" e "nelle aree pedonali urbane", così come definite dall' art.3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*), qualora è autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità.
4. Per i percorsi preferenziali o le corsie preferenziali riservati oltre che ai mezzi di trasporto pubblico collettivo anche ai taxi, la circolazione deve intendersi consentita anche ai veicoli al servizio di persone invalide detentrici dello speciale contrassegno di cui all'art.12.
5. Nell'ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta, muniti di dispositivi di controllo della durata della sosta ovvero con custodia dei veicoli, devono essere riservati gratuitamente ai detentori del contrassegno almeno 1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili.
6. ...(*omissis*)

(*) Art. 3

– co. 1 punto 2) *AREA PEDONALE* : zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza e salvo deroghe per i velocipedi e per i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché per quelli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi.

– punto 54) *ZONA A TRAFFICO LIMITATO* : area in cui l' accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite a particolari categorie di utenti e di veicoli.

Art. 12

Contrassegno speciale

1. Alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta è rilasciato dai comuni, a seguito di apposita documentata istanza, lo speciale contrassegno

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo.

2. Il contrassegno è valido per tutto il territorio nazionale.

3. La normativa di cui al presente articolo si intende estesa anche alla categoria dei non vedenti.

Art. 32

1. Sono abrogate, dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

MODALITÀ PER LA RICHIESTA

1. compilare il modello di domanda nel quale il richiedente dovrà fornire l'indicazione di massimo n. 2 numeri di targa, fatto salvo il diritto all'utilizzo di qualsiasi ulteriore casuale autovettura, la cui targa dovrà preventivamente essere comunicata attraverso l'apposito numero verde al soggetto gestore e giustificata nelle settantadue ore successive, nei modi consentiti dalla legge e dai regolamenti;
2. solo per i certificati medici attestanti una disabilità motoria a tempo determinato, in conseguenze di un infortunio o per altre cause patologiche e quindi di tipo non permanente, applicare all'istanza una marca da bollo € 14,62. Successivamente si dovrà produrre una seconda marca da bollo di € 14,62 che dovrà essere applicata sul permesso di circolazione, qualora venga accolta la domanda stessa e quindi rilasciato il relativo contrassegno;
3. allegare certificato medico rilasciato dalla **ASL Ufficio Medico Legale** nel quale si deve dichiarare: una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. Si rilascia il presente certificato a domanda dell'interessato ai fini della concessione del contrassegno speciale di cui all'art. 381 del D.P.R.495/92 aggiornato con D.P.R. 610/96 e dell'art.12 D.P.R.. 503/96 (occorre anche specificare se la disabilità motoria è di carattere permanente o temporaneo e in tal caso il presumibile periodo di durata dell'invalidità);
4. allegare ricevuta di pagamento dei diritti d'istruttoria di € 5,16 sul conto corrente n. 10356053 intestato a Comune di Terni, con causale: "Permessi Z.T.L. - Cap. 382 P.E. Diritti dovuti per prestazioni tecniche D.Lgs. 285/92 Del. C.C. n. 131 del 15/7/2002 "
5. In caso di smarrimento del contrassegno di circolazione, verrà rilasciato un duplicato, dietro presentazione di una nuova istanza, attestazione del versamento dei diritti di istruttoria ed eventuali marche da bollo, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante lo smarrimento stesso o fotocopia della denuncia di smarrimento presentata presso le autorità competenti. I nuovi contrassegni riporteranno sul fronte la scritta "DUPLICATO"

6. Le targhe delle autovetture (massimo 2) dei titolari di contrassegni rilasciati da altri Comuni, per persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, verranno inserite in una lista bianca dietro istanza degli interessati su apposito modulo, integrata con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che il loro ingresso nella Z.T.L. di Terni avviene “abituamente”. La scadenza delle abilitazioni concesse coinciderà con quella del contrassegno rilasciato dal Comune di residenza. Anche per i titolari di contrassegni per disabili rilasciati da altri Comuni è prevista la possibilità di giustificare gli eventuali transiti preventivamente o successivamente, entro 72 ore dall’accesso alla ZTL, tramite fax, trasmettendo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e allegando copia del documento di identità, e del contrassegno di circolazione.

MODALITÀ PER IL RINNOVO

- *per coloro che hanno ottenuto il contrassegno con certificato la cui validità è di 5 anni e quindi permanente*
 1. portare certificato medico rilasciato dal proprio medico di famiglia che attesti il persistere dell’invalidità precedentemente riconosciuta, con dati anagrafici ed indirizzo;
 2. allegare attestazione di pagamento dei diritti d’istruttoria di € 5,16 da effettuarsi sul conto corrente n. 10356053 intestato a Comune di Terni, con causale: “Permessi Z.T.L. -Cap. 382 P.E. Diritti dovuti per prestazioni tecniche D.Lgs. 285/92 – Del. C.C. n. 131 del 15/7/2002.”

PERMESSO PER PRESTAZIONI SANITARIE DOMICILIARI

Ai medici di famiglia, ai pediatri (convenzionati) ed agli ostetrici iscritti all'Albo, residenti nel Comune di Terni o con ambulatorio all'interno del Distretto n° 1 della Azienda U.S.L. n° 4 (Acquasparta, Arrone, Ferentillo, Montefranco, Polino, Sangemini, Stroncone, Terni) sarà rilasciato un solo permesso personale di accesso e sosta alla Z.T.L.

Agli Operatori Sanitari, regolarmente iscritti agli Albi Professionali, che effettuino prestazioni sanitarie domiciliari a persone con difficoltà alla deambulazione, verrà rilasciato un permesso di circolazione strettamente personale. Qualora abbiano un rapporto di dipendenza con l'ASL devono dichiarare di essere stati autorizzati dall'Azienda ad esercitare la libera professione. Coloro che non sono iscritti all'Albo, in quanto la loro specializzazione risale ad una data anteriore all'istituzione dell'Albo stesso, hanno l'obbligo di denunciarlo in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da allegare all'istanza.

Ad ogni Laboratorio di analisi sarà rilasciato un solo permesso, non soggetto al rispetto delle fasce orarie per le attività di prelievo a domicilio, trasporto plasma e materiali deperibili.

Si riporta di seguito l'elenco dei documenti necessari per il rilascio del contrassegno di transito e sosta:

- a) l'istanza dovrà essere predisposta su apposito modulo e corredata da una marca da bollo di € 14,62. Successivamente si dovrà produrre una seconda marca da bollo di € 14,62 che dovrà essere applicata sul permesso di circolazione, qualora venga accolta la domanda stessa e quindi rilasciato il relativo contrassegno;
- b) Dichiarazione sostitutiva di certificazione con i dati di iscrizione all'Ordine Professionale nonché dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al convenzionamento con l'Azienda U.S.L. n. 4 – Distretto n. 1;
- c) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con i dati dell'autoveicolo oppure fotocopia della carta di circolazione della vettura o del certificato provvisorio di circolazione;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ovvero, copia dell'attestazione di avvenuto controllo dei gas di scarico (Bollino Blu – iniziativa di prossima attuazione). ATTENZIONE: Il Bollino Blu vale dodici mesi dalla data di controllo dell'autoveicolo;
- e) nel caso di utilizzo di vettura di proprietà di altri soggetti allegare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti l'esclusiva disponibilità del veicolo ed il rapporto giuridico tra il richiedente ed il proprietario;
- f) Attestazione di versamento di € 12,91 quali diritti di istruttoria, sul conto corrente n. 10356053 intestato a Comune di Terni, con causale: "Permessi Z.T.L. - Cap. 382 P.E. Diritti dovuti per prestazioni tecniche D.Lgs. 285/92 – Del. C.C. n. 131 del 15/7/2002"

Tutti gli altri medici, che dovessero effettuare prestazioni o interventi d'urgenza a pazienti residenti all'interno della Z.T.L., ivi inclusi i medici veterinari ed i farmacisti per eventuali consegne di urgenza a domicilio di medicinali ed apparecchiature avranno cura, dopo aver effettuato la visita, di comunicare all'Ufficio preposto del Soggetto gestore, secondo le procedure previste dall'art. 38, 3° comma del D.P.R. n. 445/2000 e quindi a mezzo fax, attraverso apposito modulo o attraverso tutte le altre forme di comunicazione consentite dalla legge seguendo le modalità indicate dal Soggetto gestore, l'indirizzo del paziente, la propria targa vettura e numero di iscrizione all'Ordine Professionale, la data e l'orario di accesso e uscita ricordando che la permanenza complessiva consentita non sarà superiore a tre ore.

Al fine di rendere meno difficoltosa la procedura prevista per chi viene chiamato ad effettuare prestazioni professionali all'interno della Z.T.L., si consiglia di munirsi del modulo da riempire e trasmettere all'Ufficio preposto, nei modi consentiti dalla legge entro e non oltre 3 giorni, Il modulo suddetto viene riportato di seguito a titolo di fac-simile.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47
DEL D.P.R. 28/12/2000 n. 445**

Il sottoscritto Dott.....nato a.....
il.....
e residente in.....alla via.....iscritto all'Albo
dell'Ordine Provinciale di con posizione n..... dichiara che il
giorno..... alle ore..... con l'autovettura targata.....
si è recato ad effettuare un intervento medico in Via / P.zza
.....n.....entrando dal varco di Via

Effettuato tale intervento professionale è uscito dalla Z.T.L. del Comune alle ore
..... dal varco di Via

**La presente comunicazione viene resa dall'interessato nella consapevolezza delle
sanzioni penali che verranno irrogate, in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445**

Terni _____

(firma)

PERMESSO TIPO R

RESIDENTI

I residenti all'interno della Z.T.L. hanno diritto ad avere contrassegni che permettono di circolare e sostare all'interno della Z.T.L. nei parcheggi riservati in mancanza di garage o posto macchina privato; consegue da quanto predetto che nell'ipotesi in cui un residente rinunci all'uso di un posto auto privato non potrà ottenere alcun permesso sostitutivo del precedente.

È quindi vietata la sosta nei parcheggi su strada per quei residenti che hanno a disposizione un posto macchina privato o un garage, come dovrà risultare da apposito censimento.

Ai fini del rilascio dei permessi per la categoria suddetta, la situazione dei soggetti non residenti nella Z.T.L. o A.P.U., che hanno la disponibilità dell'uso esclusivo di un garage e/o di un posto auto all'interno delle zone suddette, è equiparata a quella dei residenti esclusivamente in relazione alla disponibilità di un posto auto. Pertanto nel caso in cui il richiedente sia nelle condizioni di poter usufruire di un solo posto auto e contestualmente di più autovetture, potrà chiedere un solo permesso abbinato ad una sola targa.

Nell'ipotesi in cui il soggetto non residente disponga di più posti auto privati, all'interno della Z.T.L. e/o dell'A.P.U. e contestualmente disponga di altrettante autovetture da parcheggiare nei suddetti spazi, analogamente a quanto disposto per i residenti, pagherà € 92,96 per ogni permesso di circolazione eccedente il secondo, per un anno di validità o l'importo corrispondente alla frazione di anno per cui viene fatta la relativa istanza.

Nel caso in cui la disponibilità del posto auto, scaturisca da un contratto di locazione, dovrà essere inserita la scadenza nel contrassegno di circolazione.

Potranno avere la cointestazione dei permessi di circolazione sia gli appartenenti ad una coppia di fatto convivente, sia due persone non conviventi, a condizione che siano tutti residenti in Z.T.L. e A.P.U.

Si riporta di seguito l'elenco dei documenti necessari per il rilascio del contrassegno:

- a) l'istanza dovrà essere predisposta su apposito modulo e corredata da una marca da bollo di € 14,62. Successivamente si dovrà produrre una seconda marca da bollo di € 14,62 che dovrà essere applicata sul permesso di circolazione, qualora venga accolta la domanda stessa e quindi rilasciato il relativo contrassegno;
- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui si evinca la disponibilità all'uso esclusivo di un garage o posto macchina privato
- c) dichiarazione sostitutiva di certificazione con l'indicazione dei componenti il nucleo familiare utilizzatori del permesso;
- d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con i dati dell'autoveicolo oppure fotocopia della carta di circolazione della vettura o del certificato provvisorio di circolazione;
- e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ovvero, copia dell'attestazione di avvenuto controllo dei gas di scarico (Bollino Blu – iniziativa di prossima attuazione). **ATTENZIONE:** Il Bollino Blu vale dodici mesi dalla data di controllo dell'autoveicolo;
- f) nel caso di utilizzo di vettura di proprietà di altri soggetti allegare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti l'esclusiva disponibilità del veicolo ed il rapporto giuridico tra il richiedente ed il proprietario;

- g) Sarà possibile estendere l'uso del permesso rilasciato ai residenti anche al collaboratore/i familiare/i, per le stesse autovetture per le quali siano stati rilasciati i suddetti permessi. Dovrà quindi essere presentata dai titolari dei contrassegni della tipologia in questione, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente gli estremi del contratto di lavoro con il/i collaboratore/i familiare/i ed attestante altresì la regolarità dei versamenti I.N.P.S.;
- h) In caso di variazione di residenza, l'interessato dovrà dichiarare di aver presentato la relativa richiesta ai competenti Uffici Anagrafici i quali dovranno svolgere i necessari adempimenti di ufficio anche per procedere al cambiamento di indirizzo sulla patente di guida del richiedente e sui documenti dei veicoli di proprietà dello stesso;
- i) attestazione di versamento di € 12,91 per ciascuna domanda, (più permessi possono essere richiesti in un'unica istanza) anche nel caso in cui vengano richiesti più permessi con un'unica istanza, quali diritti di istruttoria, sul conto corrente n. 10356053 intestato a Comune di Terni, con la causale: " Permessi Z.T.L. - Cap. 382 P.E. Diritti dovuti per prestazioni tecniche D.Lgs. 285/92 – Del. C.C. n. 131 del 15/7/2002";
- j) per (ulteriori) domande di permessi, **oltre il secondo**, il richiedente dovrà pagare (il versamento è di € 92,96) per un anno di validità (Gennaio-Dicembre) o l'importo corrispondente alla frazione di anno per cui viene fatta la relativa istanza. Il corrispondente versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente n. 10356053 intestato al Comune di Terni Ufficio Permessi con la causale " Permessi Z.T.L. - Cap. 382 P.E. Diritti dovuti per prestazioni tecniche D.Lgs. 285/92 – Del. C.C. n. 131 del 15/7/2002"

DOMICILIATI

I residenti fuori del Comune e della Provincia di Terni con domicilio all'interno della Z.T.L. possono richiedere un permesso a pagamento che permette di circolare e sostare all'interno della Z.T.L. nei parcheggi riservati in mancanza di garage o posto macchina privato.

È quindi vietata la sosta nei parcheggi su strada per quei domiciliati che hanno a disposizione un posto macchina privato o un garage.

Ai richiedenti sarà rilasciato un solo contrassegno anche quando nell'abitazione risultino più domiciliati proprietari di vetture.

Per le unità abitative dove risultano già altri residenti intestatari di permesso non potranno essere rilasciati ulteriori contrassegni a domiciliati.

Anche per i domiciliati sarà possibile la cointestazione del permesso entro i limiti posti dal Regolamento.

Si riporta di seguito l'elenco dei documenti necessari per il rilascio del contrassegno:

- a) l'istanza dovrà essere predisposta su apposito modulo e corredata da una marca da bollo di € 14,62. Successivamente si dovrà produrre una seconda marca da bollo di € 14,62 che dovrà essere applicata sul permesso di circolazione, qualora venga accolta la domanda stessa e quindi rilasciato il relativo contrassegno;
- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di un contratto da cui si evinca la disponibilità all'uso esclusivo, da parte del richiedente, di un appartamento sito in Z.T.L.oppure fotocopia della documentazione suddetta;

- c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di un contratto da cui si evinca la disponibilità all'uso esclusivo, da parte del richiedente, di un garage o posto macchina privato oppure fotocopia della documentazione suddetta;
- d) dichiarazione sostitutiva di certificazione con l'indicazione dei componenti il nucleo familiare utilizzatori del permesso;
- e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con i dati dell'autoveicolo oppure fotocopia della carta di circolazione della vettura o del certificato provvisorio di circolazione;
- f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ovvero, copia dell'attestazione di avvenuto controllo dei gas di scarico (Bollino Blu - iniziativa di prossima attuazione). ATTENZIONE: Il Bollino Blu vale dodici mesi dalla data di controllo dell'autoveicolo;
- g) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al pagamento delle bollette delle utenze (luce, gas) ovvero fotocopie delle bollette
- h) Attestazione di versamento di € 12,91 quali diritti di istruttoria, sul conto corrente n. 10356053 intestato a Comune di Terni, con causale “ Permessi Z.T.L. - Cap. 382 P.E. Diritti dovuti per prestazioni tecniche D.Lgs. 285/92 – Del. C.C. n. 131 del 15/7/2002”;
- i) Attestazione di versamento di € 92,96 per un anno di validità (gennaio-dicembre) sul conto corrente n. 10356053 intestato a Comune di Terni - con la causale “ Permessi Z.T.L. - Cap. 382 P.E. Diritti dovuti per prestazioni tecniche D.Lgs. 285/92 – Del. C.C. n. 131 del 15/7/2002”. Per periodi inferiori ad un anno l'importo è da valutare in maniera proporzionale mensile.

CLIENTI ALBERGHI

Agli ospiti di alberghi e pensioni ricadenti nella Z.T.L. verrà rilasciato un permesso temporaneo per l'accesso e la sosta nei pressi dell'albergo o della pensione.

Tale permesso sarà rilasciato, per la durata del soggiorno, su richiesta del titolare/gestore dell'albergo o della pensione secondo le procedure previste dall'art. 38, 3° comma del D.P.R. n. 445/2000 e quindi a mezzo fax e nelle forme consentite dalla legge, da inviare al Soggetto gestore.

A ciascun albergo o pensione ricadenti nella Z.T.L. potranno essere rilasciati inoltre n° 2 permessi speciali, per autoveicoli di proprietà o nella disponibilità, adibiti al trasporto persone, da utilizzare soltanto per esigenze immediate ed urgenti dei propri ospiti.

I clienti degli alberghi e pensioni ricadenti nella Z.T.L. saranno ai fini della sosta equiparati ai residenti con possibilità quindi di parcheggio negli spazi riservati a quest'ultimi.

Si riporta di seguito l'elenco dei documenti necessari per il rilascio del contrassegno:

- a) l'istanza dovrà essere predisposta su apposito modulo e corredata da una marca da bollo di € 14,62. Successivamente si dovrà produrre una seconda marca da bollo di € 14,62 che dovrà essere applicata sul permesso di circolazione, qualora venga accolta la domanda stessa e quindi rilasciato il relativo contrassegno;
- b) dichiarazione sostitutiva di certificazione con i dati dell'iscrizione alla CCIAA
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con i dati di ogni autoveicolo adibito a soddisfare esigenze immediate ed urgenti dei propri ospiti (n. 2 autovetture) oppure

fotocopia della carta di circolazione delle suddette autovetture o del certificato provvisorio di circolazione;

- c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ovvero, copia dell'attestazione di avvenuto controllo dei gas di scarico (Bollino Blu - iniziativa di prossima attuazione).
ATTENZIONE: Il Bollino Blu vale dodici mesi dalla data di controllo dell'autoveicolo;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la disponibilità dei, massimo n. 2, posti auto nelle adiacenze dell'albergo per tutto l'anno.
- e) Attestazione di versamento di € 12,91 per ciascuna domanda, anche nel caso in cui vengano richiesti più permessi con un'unica istanza, sul conto corrente n. 10356053 intestato a Comune di Terni, con causale “ Permessi Z.T.L. - Cap. 382 P.E. Diritti dovuti per prestazioni tecniche D.Lgs. 285/92 – Del. C.C. n. 131 del 15/7/2002”.
- f) Attestazione di versamento di un importo di € 92,96 annue, di € 175,59 per 2 anni, di € 247,90 per tre anni sul conto corrente postale n. 10356053 intestato a Comune di Terni con la causale: “ Permessi Z.T.L. - Cap. 382 P.E. Diritti dovuti per prestazioni tecniche D.Lgs. 285/92 – Del. C.C. n. 131 del 15/7/2002”. Per periodi inferiori a un anno l'importo è da valutare in maniera proporzionale mensile.

A coloro che sono ospiti di case private munite di regolare autorizzazione - bed and breakfast - sarà rilasciato un permesso provvisorio per la durata del soggiorno.

AUTOSCUOLE

Alle autoscuole, site all'interno della Z.T.L., verrà rilasciato un permesso di circolazione per ogni autoveicolo abilitato alla scuola guida.

L'esercitazione degli allievi dovrà comunque avvenire su strade esterne alla Z.T.L. eccettuato il percorso più breve per e dalla sede dell'autoscuola.

Si riporta di seguito l'elenco dei documenti necessari per il rilascio del contrassegno di transito per le autoscuole site all'interno della Z.T.L.:

l'istanza dovrà essere predisposta su apposito modulo e corredata da una marca da bollo di € 14,62. Successivamente si dovrà produrre una seconda marca da bollo di € 14,62 che dovrà essere applicata sul permesso di circolazione, qualora venga accolta la domanda stessa e quindi rilasciato il relativo contrassegno;

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con i dati degli autoveicoli abilitati alla scuola guida, oppure fotocopia della carta di circolazione delle vetture o dei certificati provvisori di circolazione;

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ovvero, copia dell'attestazione di avvenuto controllo dei gas di scarico (Bollino Blu - iniziativa di prossima attuazione).
ATTENZIONE: Il Bollino Blu vale dodici mesi dalla data di controllo dell'autoveicolo;

Attestazione di versamento di € 12,91 quali diritti di istruttoria, per ciascuna domanda, (più permessi possono essere richiesti in un'unica istanza), sul conto corrente n. 10356053 intestato a Comune di Terni, con causale “Permessi Z.T.L. - Cap. 382 P.E. Diritti dovuti per prestazioni tecniche D.Lgs. 285/92 – Del. C.C. n. 131 del 15/7/2002”.

PERMESSO TIPO C

ESERCIZI COMMERCIALI UBICATI NELLA Z.T.L.

I titolari di attività commerciali con sede all'interno della Z.T.L., se dispongono di posti auto privati, possono richiedere contrassegni di transito limitatamente alle suddette disponibilità per entrare nella Z.T.L. e raggiungerli. Qualora non dispongano di posti auto privati, possono entrare nella Z.T.L. o in A.P.U., nelle fasce orarie consentite dal presente regolamento, esclusivamente per operazioni di carico e scarico.

I permessi possono essere intestati oltre che al titolare dell'impresa, anche al/i proprio/i collaboratore/i e/o dipendente/i e/o socio/i. In questo caso il Titolare dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente gli estremi del contratto di lavoro con il/i collaboratore/i e/o dipendente/i ed attestante altresì la regolarità dei versamenti I.N.P.S. Nel caso in cui la cointestazione riguardi i soci, dovrà essere presentata dal rappresentante legale della società, una dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente la configurazione della compagine sociale.

Si riporta di seguito l'elenco dei documenti necessari per il rilascio del contrassegno:

- a) l'istanza dovrà essere predisposta su apposito modulo e corredata da una marca da bollo di € 14,62. Successivamente si dovrà produrre una seconda marca da bollo di € 14,62 che dovrà essere applicata sul permesso di circolazione, qualora venga accolta la domanda stessa e quindi rilasciato il relativo contrassegno;
- b) dichiarazione sostitutiva di certificazione con i dati dell'iscrizione alla CCIAA
- c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con i dati dell'autoveicolo oppure fotocopia della carta di circolazione della vettura o del certificato provvisorio di circolazione.
- d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ovvero, copia dell'attestazione di avvenuto controllo dei gas di scarico (Bollino Blu - iniziativa di prossima attuazione). ATTENZIONE: Il Bollino Blu vale dodici mesi dalla data di controllo dell'autoveicolo;
- e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante la disponibilità di posto/i auto ad uso esclusivo
- f) attestazione di versamento di € 12,91 quali diritti di istruttoria, per ciascuna domanda, anche nel caso in cui vengano richiesti più permessi con un'unica istanza, sul conto corrente n. 10356053 intestato a Comune di Terni, con causale: " Permessi Z.T.L. - Cap. 382 P.E. Diritti dovuti per prestazioni tecniche D.Lgs. 285/92 – Del. C.C. n. 131 del 15/7/2002".

CATEGORIE SPECIALI DI COMMERCIO

I titolari di attività commerciali speciali quali:

- Fioristi
- Carri Funebri
- Supermercati (con servizio di trasporto a domicilio)
- Pizzerie (con servizio di trasporto a domicilio)

possono richiedere dei contrassegni intestati all'esercizio per entrare nella Z.T.L. esclusivamente per operazioni di carico e scarico senza limitazione di orario. I permessi possono essere intestati oltre che al titolare dell'impresa, anche al/i proprio/i collaboratore/i e/o dipendente/i e/o socio/i. In questo caso il Titolare dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente gli estremi del contratto di lavoro con il/i collaboratore/i e/o dipendente/i ed attestante altresì la regolarità dei versamenti I.N.P.S. Nel caso in cui la cointestazione riguardi i soci, dovrà essere presentata dal rappresentante legale della società, una dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente la configurazione della compagine sociale.

Agli operatori del mercato coperto verranno rilasciati permessi di circolazione di tipo C per effettuare consegne a domicilio dietro dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Si riporta di seguito l'elenco dei documenti necessari per il rilascio del contrassegno:

- a) l'istanza dovrà essere predisposta su apposito modulo e corredata da una marca da bollo di € 14,62. Successivamente si dovrà produrre una seconda marca da bollo di € 14,62 che dovrà essere applicata sul permesso di circolazione, qualora venga accolta la domanda stessa e quindi rilasciato il relativo contrassegno;
- b) dichiarazione sostitutiva di certificazione con i dati dell'iscrizione alla CCIAA
- c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con i dati dell'autoveicolo oppure fotocopia della carta di circolazione della vettura o del certificato provvisorio di circolazione.
- d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che dovrà essere effettuata dai rappresentanti legali, soltanto dei Supermercati e delle Pizzerie, attestante lo svolgimento del servizio di consegna a domicilio per i clienti;
- e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ovvero, copia dell'attestazione di avvenuto controllo dei gas di scarico (Bollino Blu - iniziativa di prossima attuazione). ATTENZIONE: Il Bollino Blu vale dodici mesi dalla data di controllo dell'autoveicolo;
- f) attestazione di versamento di € 12,91 quali diritti di istruttoria, per ciascuna domanda, anche nel caso in cui vengano richiesti più permessi con un'unica istanza, sul conto corrente n. 10356053 intestato a Comune di Terni, con la causale: " Permessi Z.T.L. - Cap. 382 P.E. Diritti dovuti per prestazioni tecniche D.Lgs. 285/92 – Del. C.C. n. 131 del 15/7/2002".

PERMESSO TIPO M

TRASPORTO MERCI

Gli autocarri adibiti al trasporto merci con peso a pieno carico fino a 35 quintali potranno accedere alla Z.T.L. solo se dotati di contrassegno che li autorizzi all'ingresso nelle fasce orarie prestabilite.

Il numero massimo di contrassegni che potranno essere rilasciati a ciascuna impresa è pari a 3. Ciascun contrassegno indicherà il nome dell'impresa, la limitazione delle fasce orarie e dei giorni settimanali (nel caso degli agenti di commercio) e i nomi degli utilizzatori del mezzo.

Per alcune zone, per effetto della disciplina antinquinamento, potranno essere autorizzati esclusivamente gli automezzi aventi caratteristiche ecologiche.

Per i trasporti in condizioni di eccezionalità e in deroga ai limiti di massa ammessi in strade di interesse comunale e per quanto riguarda la disciplina del transito dei mezzi d'opera nelle zone di pregio della città e dei centri minori periferici, vale quanto stabilito con deliberazione di giunta comunale n° 243 del 16/12/2004.

Per quanto riguarda invece gli automezzi autorizzati adibiti al trasporto merci con peso a pieno carico fino a 35 quintali, l'orario di accesso alla Z.T.L. è il seguente:

- I Fascia dalle ore 8,00 alle ore 11,00
- II Fascia dalle ore 15,00 alle ore 18,00

Potranno invece accedere alla Z.T.L., senza alcun limite di fascia oraria, gli autocarri, con peso a pieno carico fino a 35 quintali, preventivamente autorizzati compresi nelle categorie sottoindicate :

- a) autocarri adibiti al trasporto di generi alimentari deperibili, medicinali, plasma, trasporto valori, mezzi blindati, distribuzione stampa;
- b) autocarri in uso ad agenzie di recapito e ditte di trasporto c/o terzi per facilitare la distribuzione comune delle merci;
- c) autoveicoli per i quali, in relazione a particolarissime condizioni lavorative, sia oggettivamente dimostrata l'impossibilità di distribuire le merci entro la Z.T.L. nelle fasce orarie sopra indicate. In particolare gli autoveicoli di imprese non aventi sede all'interno della Z.T.L. ma che svolgono attività di manutenzione e/o assistenza su apparecchiature d'ufficio, di imprese che installano insegne luminose, di imprese di pulizia, di imprese che effettuano traslochi, di imprese che svolgono interventi su macchine elettriche o a pressione e di altre imprese artigiane che abbiano oggettive esigenze, valutate caso per caso da parte del Comitato di Vigilanza e Valutazione. A tali veicoli verrà concessa anche la possibilità di parcheggio. Gli agenti di commercio regolarmente iscritti alla CCIA della provincia di Terni, qualora dichiarino di trasportare un campionario voluminoso o pesante, potranno ottenere un solo permesso di circolazione. Questo sarà valido per due giorni settimanali con esclusione del Sabato,

della Domenica e dei giorni festivi e consentirà il transito in Z.T.L. dalla ore 8:00 alle 20:00 ed in APU limitatamente alle fasce orarie consentite.

Si riporta di seguito l'elenco dei documenti necessari per il rilascio del contrassegno di transito e sosta per le operazioni di carico e scarico merci all'interno della Z.T.L.:

- a. l'istanza dovrà essere predisposta su apposito modulo e corredata da una marca da bollo di € 14,62. Successivamente si dovrà produrre una seconda marca da bollo di € 14,62 che dovrà essere applicata sul permesso di circolazione, qualora venga accolta la domanda stessa e quindi rilasciato il relativo contrassegno.
- b. per le imprese che trasportano in conto terzi: dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione all'Albo Trasportatori di cose per conto terzi;
- c. per le imprese che trasportano in conto proprio: dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- d. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, contenente i dati dell'autocarro adibito al trasporto merci risultanti dal libretto di circolazione dell'autocarro stesso, ovvero copia del libretto di circolazione ;
- e. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ovvero, copia dell'attestazione di avvenuto controllo dei gas di scarico (Bollino Blu - iniziativa di prossima attuazione). ATTENZIONE: Il Bollino Blu vale dodici mesi dalla data di controllo dell'autoveicolo;
- f. per le imprese con sede legale al di fuori della Z.T.L., e senza alcuna unità locale all'interno, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si attesti che l'attività di trasporto viene svolta anche all'interno della Z.T.L., con l'eventuale indicazione del numero dei clienti;
- g. attestazione di versamento di € 12,91 quali diritti di istruttoria, per ciascuna domanda, anche nel caso in cui vengano richiesti più permessi con un'unica istanza sul conto corrente n. 10356053 intestato a Comune di Terni, con la causale: "Permessi Z.T.L. - Cap. 382 P.E. Diritti dovuti per prestazioni tecniche D.Lgs. 285/92 – Del. C.C. n. 131 del 15/7/2002".

Il contrassegno rilasciato indicherà il nominativo della ditta o dell'azienda, e nei casi previsti, potranno essere prescritti l'orario e il percorso.

TRASPORTO PREZIOSI

I rappresentanti di preziosi, gli orefici, gli artigiani orafi, ai sensi dell'ordinanza Sindacale n° 8686 del 21/03/1979 e della nota della Prefettura di Terni Prot. n. 1272/12.B.1 Gab. del 14/10/2000, salvo ulteriori categorie di soggetti che effettuano trasporto valori a condizione che tali categorie siano individuate con atti dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, possono ottenere un solo apposito permesso che gli consenta di circolare sia nella Z.T.L. che nella A.P.U. quando debbano raggiungere il negozio con la merce, con la possibilità di sostare anche in luogo vietato, purché ciò non arrechi intralcio o impedimento alla libera circolazione e per il solo tempo necessario all'operazione.

Si riporta di seguito l'elenco dei documenti necessari per il rilascio del contrassegno di transito e sosta:

- a. l'istanza dovrà essere predisposta su apposito modulo e corredata da una marca da bollo di € 14,62. Successivamente si dovrà produrre una seconda marca da bollo di € 14,62 che dovrà essere applicata sul permesso di circolazione, qualora venga accolta la domanda stessa e quindi rilasciato il relativo contrassegno;
- b. dichiarazione sostitutiva di certificazione con i dati dell'iscrizione alla CCIAA;
- c. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con i dati dell'autoveicolo oppure fotocopia della carta di circolazione della vettura o del certificato provvisorio di circolazione;
- d. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ovvero, copia dell'attestazione di avvenuto controllo dei gas di scarico (Bollino Blu - iniziativa di prossima attuazione). ATTENZIONE: Il Bollino Blu vale dodici mesi dalla data di controllo dell'autoveicolo;
- e. Attestazione del pagamento di € 12,91 quali diritti di istruttoria sul conto corrente n. 10356053 intestato a Comune di Terni con la causale: " Permessi Z.T.L. - Cap. 382 P.E. Diritti dovuti per prestazioni tecniche D.Lgs. 285/92 – Del. C.C. n. 131 del 15/7/2002".

PERMESSO TIPO A

ARTIGIANI

Gli artigiani, il cui laboratorio ha sede all'interno della Z.T.L. o che pur non essendo ubicato all'interno della Z.T.L., svolgono attività di pronto intervento sugli apparati collegati alle reti tecnologiche che abbiano i requisiti previsti dalla Legge n. 46/90, nonché coloro che svolgono attività di elettrauto in base alla Legge n. 122/92 e le attività di soccorso stradale, le imprese di carrozzeria, gommisti e meccanici, limitatamente ai mezzi adibiti al traino dei mezzi incidentati o in avaria, le ditte relative all'attività di serramentista, le ditte che installano e fanno manutenzione di ascensori con autoveicoli (di portata massima 35 q.li), possono richiedere contrassegni che permettono di circolare e sostare, anche nei parcheggi riservati ai residenti, in tutta la Z.T.L..

La concessione dei contrassegni sarà legato alla dimensione di impresa, secondo i parametri di seguito riportati:

n. 1 contrassegno per imprese che hanno sino a n. 5 dipendenti tecnici

n. 2 contrassegni per imprese che hanno da n. 6 a n. 10 dipendenti tecnici

n. 3 contrassegni per imprese che hanno oltre 10 dipendenti tecnici

I permessi possono essere intestati oltre che al titolare dell'impresa artigiana, anche al/i proprio/i dipendente/i e/o socio/i, nel rigido rispetto dei parametri numerici in precedenza indicati (1 o 2 o 3). In questo caso il Titolare dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente gli estremi del contratto di lavoro con il/i dipendente/i ed attestante altresì la regolarità dei versamenti I.N.P.S. Nel caso in cui l'intestazione riguardi il/i socio/i, dovrà essere presentata dal rappresentante legale della società, una dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente la configurazione della compagine sociale.

Potranno essere cumulati permessi di diverso tipo (A+S+M con fasce orarie) agli Artigiani che effettuino anche servizio di pronto intervento in base alla Legge 46/90 e che trasportino merci in conto proprio, previa presentazione di una documentazione da cui evinca l'effettivo svolgimento di più attività.

Ad ogni laboratorio odontotecnico regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. della Provincia di Terni sarà rilasciato un solo permesso di circolazione valido nei giorni feriali.

Si riporta di seguito l'elenco dei documenti necessari per il rilascio del contrassegno:

- a) l'istanza dovrà essere predisposta su apposito modulo e corredata da una marca da bollo di € 14,62. Successivamente si dovrà produrre una seconda marca da bollo di € 14,62 che dovrà essere applicata sul permesso di circolazione, qualora venga accolta la domanda stessa e quindi rilasciato il relativo contrassegno;
- b) dichiarazione sostitutiva di certificazione con i dati dell'iscrizione all'Albo degli Artigiani tenuto presso la CCIAA
- c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con i dati del mezzo immatricolato al trasporto di cose (autocarro) con peso a pieno carico fino a 35 q.li o dell'autovettura, oppure fotocopia della carta di circolazione o del certificato provvisorio di circolazione;

- d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con l'indicazione degli utilizzatori del permesso;
- e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ovvero, copia dell'attestazione di avvenuto controllo dei gas di scarico (Bollino Blu - iniziativa di prossima attuazione).
ATTENZIONE: Il Bollino Blu vale dodici mesi dalla data di controllo dell'autoveicolo;
- g) attestazione del pagamento di € 12,91 quali diritti di istruttoria, sul conto corrente n. 10356053 intestato a Comune di Terni con la causale: “ Permessi Z.T.L. - Cap. 382 P.E. Diritti dovuti per prestazioni tecniche D.Lgs. 285/92 – Del. C.C. n. 131 del 15/7/2002”.

AUTORIPARAZIONI E AUTOINSTALLAZIONI

I titolari di officine per autoriparazioni e/o autoinstallazioni, con sede all'interno della Z.T.L., hanno diritto ad avere tanti contrassegni di transito quanti sono i posti auto disponibili all'interno del proprio locale. Questi contrassegni permettono ai clienti di raggiungere l'officina previa necessaria comunicazione del numero di targa al soggetto gestore secondo le procedure normative e regolamentari. Si riporta di seguito l'elenco dei documenti necessari per il rilascio del contrassegno:

- a) l'istanza dovrà essere predisposta su apposito modulo e corredata da una marca da bollo di € 14,62. Successivamente si dovrà produrre una seconda marca da bollo di € 14,62 che dovrà essere applicata sul permesso di circolazione, qualora venga accolta la domanda stessa e quindi rilasciato il relativo contrassegno;
- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui sia indicato il numero di posti auto disponibili all'interno dell'officina e planimetria dell'officina stessa;
- c) attestazione del pagamento di € 12,91 per ogni domanda, (più permessi possono essere richiesti in un'unica istanza) quali diritti di istruttoria sul conto corrente n. 10356053 intestato a Comune di Terni con la causale: “ Permessi Z.T.L. - Cap. 382 P.E. Diritti dovuti per prestazioni tecniche D.Lgs. 285/92 – Del. C.C. n. 131 del 15/7/2002”.

PERMESSO TIPO E

ENTI PUBBLICI

I veicoli intestati ad Enti Pubblici e Società di pubblico servizio con partecipazione maggioritaria degli Enti Locali e/o dello Stato, se contrassegnati con scritta e/o simbolo, saranno dotati di permesso di circolazione.

Potranno essere rilasciati permessi di circolazione anche ai mezzi non muniti di scritta e/o simbolo che siano adibiti a svolgere pubblico servizio, purché i suddetti Enti pubblici o Società di pubblico servizio con partecipazioni maggioritarie di Enti Locali e/o dello Stato, ne abbiano disponibilità e ne facciano richiesta tramite i soggetti preposti per legge a rappresentarne all'esterno la volontà assumendosene la piena responsabilità. Le richieste dovranno essere strettamente correlate ai compiti imposti ai richiedenti dalle norme che disciplinano la loro attività istituzionale e dovranno evidenziare e comprovare che l'attività stessa non potrebbe essere espletata senza un costante accesso in Z.T.L.

GIORNALISTI ED EMITTENTI PRIVATE

Ai giornalisti, regolarmente iscritti all'Albo Professionale, che fanno parte delle redazioni dei giornali aventi cronaca locale, verrà rilasciato, previa certificazione della Soc. Editrice/Emittente Radio-Televisiva, nei casi in cui ci sia un rapporto di dipendenza, un solo permesso di libera circolazione per la Z.T.L. strettamente personale.

Ai fotoreporter ed agli operatori audio/video che fanno parte integrante delle redazioni dei giornali aventi cronaca locale verrà rilasciato, previa certificazione della Soc. Editrice/Emittente Radio-Televisiva, nei casi in cui ci sia un rapporto di dipendenza, un solo permesso di libera circolazione per la Z.T.L. strettamente personale.

Ai giornalisti, ai fotoreporter ed agli operatori audio/video che non hanno un rapporto di dipendenza con una Società Editrice, potrà essere rilasciato un permesso di circolazione in Z.T.L. ma in questo caso gli interessati dovranno produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da cui si evinca che la professione di giornalista è svolta in via prevalente pur in assenza di vincolo di subordinazione con Società Editrici/Emittenti Radio-Televisive.

Il richiedente dovrà presentare, insieme alla domanda anche una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione all'Albo dei giornalisti ed una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui si evinca che l'interessato al rilascio esercita la professione nel territorio del Comune di Terni.

Alle emittenti pubbliche e private, che trasmettono notiziari, saranno rilasciati n° 2 permessi di libera circolazione per la Z.T.L. intestati o in uso alla redazione, per le autovetture adibite al trasporto di attrezzature tecniche.

Si riporta di seguito l'elenco dei documenti necessari per il rilascio del contrassegno:

- a) l'istanza dovrà essere predisposta su apposito modulo e corredata da una marca da bollo di € 14,62. Successivamente si dovrà produrre una seconda marca da bollo di € 14,62 che dovrà essere applicata sul permesso di circolazione, qualora venga accolta la domanda stessa e quindi rilasciato il relativo contrassegno;
- b) dichiarazione sostitutiva di certificazione con i dati dell'iscrizione alla CCNLG oppure copia dell'iscrizione alla CCNLG o di altra documentazione;

- c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con i dati dell'autoveicolo oppure fotocopia della carta di circolazione della vettura o del certificato provvisorio di circolazione;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ovvero, copia dell'attestazione di avvenuto controllo dei gas di scarico (Bollino Blu – iniziativa di prossima attuazione). ATTENZIONE: Il Bollino Blu vale dodici mesi dalla data di controllo dell'autoveicolo.
- e) Attestazione di versamento di € 12,91 a permesso quali diritti di istruttoria, per ciascuna domanda, anche nel caso in cui vengano richiesti più permessi con un'unica istanza (solo emittenti pubbliche e private) sul conto corrente n. 10356053 intestato a Comune di Terni con la causale: “Permessi Z.T.L. - Cap. 382 P.E. Diritti dovuti per prestazioni tecniche D.Lgs. 285/92 – Del. C.C. n. 131 del 15/7/2002”.

SERVIZI DI INVESTIGAZIONE

Gli investigatori, regolarmente autorizzati in base all'art.134 del R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.) possono richiedere un solo contrassegno di transito personale per entrare nella Z.T.L..

Si riporta di seguito l'elenco dei documenti necessari per il rilascio del contrassegno:

- a) l'istanza dovrà essere predisposta su apposito modulo e corredata da una marca da bollo di € 14,62. Successivamente si dovrà produrre una seconda marca da bollo di € 14,62 che dovrà essere applicata sul permesso di circolazione, qualora venga accolta la domanda stessa e quindi rilasciato il relativo contrassegno;
- b) dichiarazione sostitutiva di certificazione con i dati dell'iscrizione alla CCIAA
- c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con i dati dell'autoveicolo oppure fotocopia della carta di circolazione della vettura o del certificato provvisorio di circolazione;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ovvero copia dell'attestazione di avvenuto controllo dei gas di scarico (Bollino Blu – iniziativa di prossima attuazione). ATTENZIONE: Il Bollino Blu vale dodici mesi dalla data di controllo dell'autoveicolo;
- e) Attestazione di versamento di € 12,91 quali diritti di istruttoria, sul conto corrente n. 10356053 intestato a Comune di Terni con la causale: “ Permessi Z.T.L. - Cap. 382 P.E. Diritti dovuti per prestazioni tecniche D.Lgs. 285/92 – Del. C.C. n. 131 del 15/7/2002”.

PERMESSO TIPO S

SERVIZI TECNOLOGICI

I titolari di un'attività lavorativa che eroghi servizi tecnologici a rete di particolare urgenza e rilevanza per utenti o clienti residenti nella Z.T.L. anche qualora non si tratti di imprese artigiane ma svolgano attività di pronto intervento sugli apparati collegati alle reti tecnologiche che abbiano i requisiti previsti dalla Legge n. 46/90 nonché le ditte che installano e fanno manutenzione di ascensori, possono ottenere contrassegni.

Con il permesso si può sostare per un tempo massimo di tre ore anche nei parcheggi riservati ai residenti, soltanto per lo svolgimento della funzione ispettiva con mezzi di servizio con peso inferiore ai 35 q.

La limitazione del peso di cui sopra non è vincolante per i mezzi destinati ad interventi sugli impianti pubblici. Gli interventi operativi nelle aree centrali e/o comunque con pavimentazione pregiata saranno autorizzati a seguito di singole istanze, come nella generalità della viabilità comunale, finalizzate ad ottenere provvedimenti di occupazione di suolo pubblico e/o ordinanze in deroga, per mezzi che comunque esercitino una pressione specifica fino ad un massimo di 3,5 Kg/cm². In questi ultimi casi le istanze dovranno essere avanzate di volta in volta all'Ufficio Viabilità Urbana secondo le procedure in essere. Una volta emesso il provvedimento finale (ordinanza/autorizzazione) il medesimo Ufficio Viabilità Urbana, dovrà trasmettere al Soggetto gestore per l'inserimento delle relative targhe autorizzate in lista bianca.

La concessione dei contrassegni sarà legato alla dimensione di impresa, secondo i parametri di seguito riportati:

- n. 1 contrassegno per imprese che hanno sino a n. 5 dipendenti tecnici
- n. 2 contrassegni per imprese che hanno da n. 6 a n. 10 dipendenti tecnici
- n. 3 contrassegni per imprese che hanno oltre 10 dipendenti tecnici

I permessi possono essere intestati oltre che al titolare dell'impresa, anche al/i proprio/i dipendente/i e/o socio/i, nel rigido rispetto dei parametri numerici in precedenza indicati (1 o 2 o 3). In questo caso il Titolare dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente gli estremi del contratto di lavoro con il/i dipendente/i ed attestante altresì la regolarità dei versamenti I.N.P.S. Nel caso in cui l'intestazione riguardi il/i socio/i, dovrà essere presentata dal rappresentante legale della società, una dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente la configurazione della compagine sociale.

Si riporta di seguito l'elenco dei documenti necessari per il rilascio del contrassegno:

- a) l'istanza dovrà essere predisposta su apposito modulo e corredata da una marca da bollo di € 14,62. Successivamente si dovrà produrre una seconda marca da bollo di € 14,62 che dovrà essere applicata sul permesso di circolazione, qualora venga accolta la domanda stessa e quindi rilasciato il relativo contrassegno;
- b) dichiarazione sostitutiva di certificazione con i dati dell'iscrizione alla CCIAA
- c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o copia dei contratti o documentazione attestante il contenuto della attività svolta;

- d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con i dati dell'autoveicolo, oppure fotocopia della carta di circolazione della vettura o del certificato provvisorio di circolazione;
- e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ovvero copia dell'attestazione di avvenuto controllo dei gas di scarico (Bollino Blu – iniziativa di prossima attuazione). ATTENZIONE: Il Bollino Blu vale dodici mesi dalla data di controllo dell'autoveicolo;
- f) attestazione di versamento di € 12,91 quali diritti di istruttoria, (più permessi possono essere richiesti in un'unica istanza), sul conto corrente n. 10356053 intestato a Comune di Terni con la causale: “ Permessi Z.T.L. - Cap. 382 P.E. Diritti dovuti per prestazioni tecniche D.Lgs. 285/92 – Del. C.C. n. 131 del 15/7/2002”.

STUDI PROFESSIONALI, IMPRESE, RAPPRESENTANZE E ISTITUZIONI PRIVATE, RELIGIOSE, BANCHE UBICATI NELLA Z.T.L.

I titolari o collaboratori di imprese, di attività professionali, di rappresentanze e istituzioni private, religiose, di banche, con sede all'interno della Z.T.L., possono richiedere un contrassegno di transito per ciascun posto auto disponibile, per entrare nella Z.T.L. e raggiungere il/i suddetto/i posto auto.

Si riporta di seguito l'elenco dei documenti necessari per il rilascio del contrassegno:

- a) l'istanza dovrà essere predisposta su apposito modulo e corredata da una marca da bollo di € 14,62. Successivamente si dovrà produrre una seconda marca da bollo di € 14,62 che dovrà essere applicata sul permesso di circolazione, qualora venga accolta la domanda stessa e quindi rilasciato il relativo contrassegno;
- b) dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà (a seconda della categoria di appartenenza del richiedente) con i dati della titolarità dell'impresa o attività professionale
- c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con i dati dell'autoveicolo oppure fotocopia della carta di circolazione della autovettura o del certificato provvisorio di circolazione;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ovvero copia dell'attestazione di avvenuto controllo dei gas di scarico (Bollino Blu – iniziativa di prossima attuazione). ATTENZIONE: Il Bollino Blu vale dodici mesi dalla data di controllo dell'autoveicolo;
- e) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la disponibilità all'uso esclusivo di un posto auto in Z.T.L. o nell'A.P.U.;
- d) Attestazione di versamento di € 12,91 quali diritti di istruttoria, per ciascuna domanda, anche nel caso in cui vengano richiesti più permessi con un'unica istanza, sul conto corrente n. 10356053 intestato a Comune di Terni con la causale “ Permessi Z.T.L. - Cap. 382 P.E. Diritti dovuti per prestazioni tecniche D.Lgs. 285/92 – Del. C.C. n. 131 del 15/7/2002”.

PERMESSI TEMPORANEI

Coloro che per motivi contingenti e debitamente documentati abbiano la necessità di circolare e di sostare nella Z.T.L. per un periodo di tempo determinato, e in ogni caso non superiore ai tre mesi, salvo eccezioni indicate nel presente Regolamento possono richiedere un permesso.

Ad esempio, possono essere richiesti permessi temporanei nei seguenti casi:

- a. convegni, conferenze e manifestazioni varie o attività svolte per finalità di beneficenza relativamente agli adempimenti ad essi connessi;
- b. trasporto materiali voluminosi da parte dei privati;
- c. visite e/o terapie mediche, debitamente documentate, a persone o animali presso studi siti all'interno della Z.T.L., con la possibilità di sosta per un massimo di tre ore;
- d. lavori di costruzione e manutenzione immobili e impianti per conto di Enti Pubblici e soggetti privati, previa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa a:
 - Lettera di incarico del committente o concessione edilizia
 - Iscrizione alla C.C.I.A.A.
 - Dati dell'autoveicolo
 - Durata del contratto di appalto (la durata del permesso sarà pari a quella della concessione/licenza edilizia o dichiarazione inizio attività).

I mezzi superiori a 35 q a servizio di cantieri edili sia a committenza pubblica che privata, avranno un'autorizzazione pari alla durata della concessione/licenza edilizia e vincolata all'orario di lavoro della categoria degli edili;

Per tutti i mezzi con peso a pieno carico superiore a 35 quintali non verranno rilasciati contrassegni di circolazione, ma le loro targhe verranno inserite direttamente nella lista degli autoveicoli autorizzati, a fronte della deroga alla O. M. n. 18067 del 03/06/1980, trasmessa alla Umbria Servizi Innovativi dall'Ufficio Viabilità Urbana del Comune di Terni.

- e. raccolta firme in relazione a quanto disposto dalle vigenti norme in materia elettorale e/o referendaria e/o di partecipazione dei cittadini alla vita politica;
- f. matrimoni o funerali fino ad un massimo di 6 vetture autorizzabili, ivi compresa quella a disposizione del fotografo;
- g. traslochi (con durata inferiore alla giornata).

N.B. Si ricorda che l'istanza dovrà essere predisposta su apposito modulo e corredata da una marca da bollo di € 14,62. Successivamente si dovrà produrre una seconda marca da bollo di € 14,62 che dovrà essere applicata sul permesso di circolazione provvisorio, qualora venga accolta la domanda stessa e quindi rilasciato il relativo contrassegno.

Per la simbologia relativa alle varie tipologie di contrassegni, si rinvia a quanto già disposto nel Regolamento approvato con deliberazione del C.C. n. 131 del 15/07/2002.

Ogni eventuale futura modifica e/o deroga al presente Regolamento potrà essere attuata con Ordinanza del Sindaco in base all'art. 7, comma 9 del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada).

INDICE

PREMESSA	1
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SPECIALI AUTORIZZAZIONI DI TRANSITO NELL' "AREA PEDONALE" E NELLA "ZONA A TRAFFICO LIMITATO" ISTITUITA ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DEI TERNI.....	2
AREA PEDONALE URBANA	3
ZONA A TRAFFICO LIMITATO.....	4
PERMESSI DI ACCESSO ALLA Z.T.L.....	6
SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE	7
PERMESSO PER INVALIDI.....	10
PERMESSO PER PRESTAZIONI SANITARIE DOMICILIARI PRONTA REPERIBILITÀ	14
PERMESSO TIPO R	17
RESIDENTI	17
DOMICILIATI.....	18
CLIENTI ALBERGHI.....	19
AUTOSCUOLE	20
PERMESSO TIPO C	21
ESERCIZI COMMERCIALI UBICATI NELLA Z.T.L.....	21
CATEGORIE SPECIALI DI COMMERCIO UBICATE NELLA Z.T.L.	22
PERMESSO TIPO M	23
TRASPORTO MERCI	23
TRASPORTO PREZIOSI	25
PERMESSO TIPO A	26
ARTIGIANI	26
AUTORIPARAZIONI E AUTOINSTALLAZIONI	27
PERMESSO TIPO E.....	28

ENTI, RAPPRESENTANZE PUBBLICHE E ISTITUZIONI	28
GIORNALISTI ED EMITTENTI PRIVATE	28
SERVIZI DI INVESTIGAZIONE.....	29
PERMESSO TIPO S.....	30
SERVIZI TECNOLOGICI	30
IMPRESE, STUDI PROFESSIONALI, RAPPRESENTANZE E ISTITUZIONI PRIVATE E RELIGIOSE, BANCHE UBICATI NELLA Z.T.L.	31
PERMESSI TEMPORANEI GRATUITI.....	32